



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 42 DEL 16/03/2017

OGGETTO : *Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Curinga e l'Avv. Raffaele Rizzuti per il pagamento delle competenze professionali relative al Giudizio Civile n.4902/09 R.G.A.C. Tribunale di Lamezia Terme vertente tra i Sig.ri D'Angelo Giuseppe +7, in qualità di eredi della Sig.ra Mirabello Concetta, ed Comune di Curinga.*

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **sedici** del mese di **marzo**, alle ore **17,10** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore		X
			Totale	4	1

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Sindaco, Ing. Domenico Maria Pallaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

CHE l'Avv. Raffaele Rizzuti del Foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme (CZ) , via G. Garibaldi, n.49, ha rappresentato e difeso il Comune di Curinga, giusta deliberazione di incarico di G.C. n.7 del 18/10/2010, nella seguente vertenza:

- **D'Angelo Giuseppe +7, in qualità di eredi della Sig.ra Mirabello Concetta, c/Comune di Curinga**, giudizio iscritto al n.4902/2009 del R.G.A.C. presso il Tribunale Civile di Lamezia Terme ed avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni derivanti dalla morte della sig.ra Mirabello Concetta a seguito di un sinistro verificatosi nel territorio comunale, danni quantificati in complessivi euro 1.445.000,00 ;

CHE il predetto Giudizio civile è stato definito con sentenza n. 1145/2015 pronunciata in data 23 giugno 2015 e depositata in cancelleria in data 03/07/2015, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così statuiva:

- *“ Rigetta le domande*

- *Condanna la parte attrice a rimborsare, alla parte convenuta, le spese di lite, che si liquidano in euro 3.183,20 (DM 55/2014) oltre IVA e c.p.a.*

- *Pone definitivamente a carico di parte attrice, le spese della c.t.u..”*

DATO ATTO che l'Avv. Raffaele Rizzuti, a seguito dell'espletamento dell'incarico di cui sopra, con parcella pro forma del 09/07/2015, acquisita agli atti d'ufficio in data 10/07/2015 prot. n.3549, richiedeva all'Ente per l'attività professionale svolta in relazione alla vertenza *de qua* l'importo complessivo di € 50.603,00, oltre accessori di legge;

CHE, ad oggi, non sono stati corrisposti i compensi richiesti dal professionista, in quanto, costituendo l'importo richiesto dall'avvocato una maggiore parcella rispetto a quanto liquidato dal giudice, l'Ente, al fine di garantire un'attenta e prudente gestione della spesa pubblica, ha ritenuto doveroso preliminarmente esaminare la documentazione relativa all'attività svolta dal difensore per valutarne la congruità.

ATTESO che, in esito a quanto sopra, ed in assenza di un'apposita convenzione stipulata con il legale all'atto del conferimento dell'incarico in merito al *quantum* da corrispondere a titolo di onorario, è stato richiesto all'Avvocato Raffaele Rizzuti di esporre in una dettagliata relazione l'attività svolta durante tutto il giudizio e di produrre all'Ente tutta la documentazione di causa.

DATO ATTO che da un attento esame della relazione e della documentazione trasmessa all'Ente dall'Avvocato Raffaele Rizzuti, custodita in atti, si evince effettivamente che l'incarico del legale ha presentato un notevole grado di complessità sia per il numero di soggetti coinvolti (la causa è stata promossa da ben otto attori : Sig. D'Angelo Giuseppe +7), sia per la delicatezza dell'oggetto della causa, consistente, come sopra detto, in una richiesta di risarcimento danni derivanti dalla morte della Sig.ra Mirabello Concetta a causa delle gravi lesioni riportate dalla stessa a seguito di una caduta verificatasi in piazza San Francesco giorno 30/04/2004, richiesta che, se accolta, avrebbe comportato un pesantissimo esborso per il Comune considerato che il petitum è stato quantificato dalla parte attrice in euro 1.445.000,00, sia per la lunga durata del procedimento e per la necessità del legale di valutare scrupolosamente le consulenze (C.t.u e c.t.p.) effettuate in corso di causa.

CONSIDERATO, inoltre, che l'Ente riconosce al legale di aver bene espletato il mandato conferitogli tanto che la causa si è conclusa con la vittoria dell'Ente e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e della c.t.u..

RILEVATO, altresì, che, anche prescindendo dalla valutazione del caso *de quo*, in linea generale, la parcella del legale è svincolata dalla liquidazione compiuta dal giudice. Il difensore della parte vittoriosa può, infatti, richiedere un compenso diverso da quello liquidato giudizialmente come evincibile dall'art.2 del D.M. 8 aprile 2004, n.127 “ *Regolamento recante la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali*” il quale recita: “*gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali*”, nonché dall'art.61, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, il quale prevede espressamente la possibilità che venga richiesto al cliente un onorario maggiore rispetto a quello liquidato a carico della parte soccombente.

CHIARITO, dunque, in esito a quanto sopra esposto, che il difensore della parte vittoriosa può legittimamente richiedere un compenso diverso da quello liquidato giudizialmente.

DATO ATTO che, precisato quanto sopra, il problema che si pone, in assenza di una specifica pattuizione tra le parti sul compenso, è semmai quello della concreta determinazione del quantum da corrispondere a titolo di onorario.

ATTESO che in questa specifica ipotesi, che è poi quella che ricorre nel caso di specie, sopperiscono i criteri di legge. La legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) stabilisce infatti, all'articolo 13, che la pattuizione dei compensi è libera e indica una serie di tipologie di accordi utilizzabili dalle parti. Il comma 6 dell'indicato articolo prevede, poi, che, “*quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge si fa riferimento ai parametri indicati nel decreto emanato dal Ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, ogni due anni*”. (Attualmente il riferimento è al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ,esattamente quello considerato dal legale dell'Ente per il calcolo dei diritti e degli onorari spettantigli per l'attività svolta nella vertenza di cui trattasi. La nota pro -forma trasmessa all'Ente, infatti, calcola i diritti e gli onorari di causa prendendo a valore di riferimento la domanda attorea, pari, come detto, ad euro 1.445.000,00, sulla base dei parametri medi previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria nel citato D.M. con l'aumento, previsto dall'art.4 del predetto D.M. del 40% tenuto conto dell'importanza e della difficoltà della causa).

RILEVATO CHE ,alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dell'opera prestata, del grado di complessità dell'incarico, del dispositivo della sentenza, favorevole *in toto* all'Ente, al fine di addivenire ad una positiva risoluzione della situazione debitoria e di evitare procedure esecutive con inevitabile aggravio di spese, sono intervenute tra le parti lunghe ed estenuanti trattative per addivenire ad un accordo transattivo ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile.

che, nello specifico, l'Amministrazione comunale, per le vie brevi, proponeva al professionista di utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione dei compensi da corrispondere in suo favore, l'importo risultante nella nota, acquisita agli atti dell'Ente in data 16 febbraio 2010 prot. 1027 ,con la quale il professionista chiedeva la stipulazione di apposita pattuizione tra le parti sul compenso relativo al giudizio *de quo* , fissandolo in euro 20.000,00 , oltre accessori.

Che, l'Amministrazione precisava al legale che la richiesta di cui sopra, se pur all'epoca non accolta e sottoscritta dall'Ente, in assenza di altri elementi, poteva essere valutata come traccia importante ai fini della soluzione della vicenda, anche perché essendo risalente al periodo immediatamente successivo all'instaurazione del giudizio, poteva considerarsi come una parcella preventiva.

che il professionista comunicava la disponibilità ad accettare la definizione amichevole della posizione debitoria dell'Ente alle condizioni di cui sopra ed alle altre successivamente concordate.

PRESO ATTO, dunque, che tra il Comune di Curinga ed il professionista si è convenuto di procedere, giusta nota trasmessa dall'Ente sottoscritta per accettazione dall'Avvocato Raffaele Rizzuti, alla liquidazione del debito derivante dalla parcella in questione mediante il seguente accordo transattivo:

- Il Comune di Curinga, a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dell'Avv. Raffaele Rizzuti in relazione alle somme richieste per effetto dell'attività professionale espletata nella vertenza sopra richiamata, s'impegna a versare, in esito alla stipula dell'atto di transazione, l'importo complessivo di € 20.000,00, oltre accessori di legge a fronte di € 50.603,00 oltre accessori (con un risparmio per l'Ente di € 30.603,00); Tale importo verrà liquidato in numero due tranches di pagamento di cui la prima, in esito alla stipula dell'accordo, e, la seconda, alla data del 30 ottobre 2017;
- l'Avv. Raffaele Rizzuti accetta la riduzione del dovuto da 50.603,00 ad € 20.000,00, oltre accessori di legge, alla condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo. Inoltre lo stesso s'impegna a recuperare le spese come liquidate in sentenza, senza oneri aggiuntivi per l'Ente a titolo di compensi professionali e con il riconoscimento, esclusivamente, delle somme *omniacomprendiva* di euro 500,00 per le spese della procedura.

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

DATO ATTO che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, diversamente, sarebbe esposto verosimilmente ad affrontare ulteriori spese;

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Visto il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008 che chiarisce che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio.

VISTA l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00, per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione non occorre acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, giusto parere espresso dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Regione Liguria n.5/2014 (in tal senso vedi anche Sezione Regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n.345/2013 del 25/09/2013).

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di stipulare** con l'Avv. Raffaele Rizzuti con studio legale in Lamezia Terme (CZ) , via G.Garibaldi n.49, apposito atto transattivo per il pagamento della parcella professionale relativa alla vertenza di cui in premessa, della quale l'Avvocato ha accettato la riduzione da € 50.603,00 ad € 20.000,00, oltre accessori dovuti per legge.
3. **Di approvare** la bozza di transazione, allegata al presente deliberato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale che prevede, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dell'Avv. Raffaele Rizzuti in relazione alle somme richieste per effetto dell'attività professionale espletata nella vertenza sopra richiamata, la corresponsione dell'importo complessivo di € 20.000,00 , oltre accessori di legge.
4. **Di demandare** al responsabile dell'Area Amministrativa/ Affari Generali la sottoscrizione della transazione in oggetto ed ogni altro adempimento conseguente.
5. **Di dare atto** che l'importo trova imputazione sul cap 550/1 del bilancio 2016/2018, esercizio 2017 , epigrafato "*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*".
6. **Di dare atto** che il presente atto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente".
7. **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.-

Allegato “A”

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Il Comune di Curinga, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Rosetta Cefalà, nata a Sambiasse (ora Lamezia Terme prov. CZ) l' 11/01/1961, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa /Affari Generali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione della G.M. n. ___ del _____

E

L'Avv. Raffaele Rizzuti del Foro di Lamezia Terme con studio in Lamezia Terme (CZ) , via G. Garibaldi n.49,

PREMESSO :

CHE l'Avv. Raffaele Rizzuti del Foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme (CZ) , via G. Garibaldi, n.49, ha rappresentato e difeso il Comune di Curinga, giusta deliberazione di incarico di G.C. n.7 del 18/10/2010, nella seguente vertenza:

- **D'Angelo Giuseppe +7, in qualità di eredi della Sig.ra Mirabello Concetta, c/Comune di Curinga**, giudizio iscritto al n.4902/2009 del R.G.A.C. presso il Tribunale Civile di Lamezia Terme ed avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni derivanti dalla morte della sig.ra Mirabello Concetta a seguito di un sinistro verificatosi nel territorio comunale, danni quantificati in complessivi euro 1.445.000,00 ;

CHE il predetto Giudizio civile è stato definito con sentenza n. 1145/2015 pronunciata in data 23 giugno 2015 e depositata in cancelleria in data 03/07/2015, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così statuiva:

- “ *Rigetta le domande*

- *Condanna la parte attrice a rimborsare, alla parte convenuta, le spese di lite, che si liquidano in euro 3.183,20 (DM 55/2014) oltre IVA e c.p.a.*

- *Pone definitivamente a carico di parte attrice, le spese della c.t.u..”*

DATO ATTO che l'Avv. Raffaele Rizzuti, a seguito dell'espletamento dell'incarico di cui sopra, con parcella pro forma del 09/07/2015, acquisita agli atti d'ufficio in data 10/07/2015 prot. n.3549, richiedeva all'Ente per l'attività professionale svolta in relazione alla vertenza *de qua* l'importo complessivo di € 50.603,00, oltre accessori di legge;

CHE, ad oggi, non sono stati corrisposti i compensi richiesti dal professionista, in quanto, costituendo l'importo richiesto dall'avvocato una maggiore parcella rispetto a quanto liquidato dal giudice, l'Ente, al fine di garantire un'attenta e prudente gestione della spesa pubblica, ha ritenuto doveroso preliminarmente esaminare la documentazione relativa all'attività svolta dal difensore per valutarne la congruità.

ATTESO che , in esito a quanto sopra, ed in assenza di un'apposita convenzione stipulata con il legale all'atto del conferimento dell'incarico in merito al *quantum* da corrispondere a titolo di onorario, è stato richiesto all'Avvocato Raffaele Rizzuti di esporre in una dettagliata relazione l'attività svolta durante tutto il giudizio e di produrre all'Ente tutta la documentazione di causa.

DATO ATTO che da un attento esame della relazione e della documentazione trasmessa all'Ente dall'Avvocato Raffaele Rizzuti, custodita in atti, si evince effettivamente che l'incarico del legale ha presentato un notevole grado di complessità sia per il numero di soggetti coinvolti (la causa è stata promossa da ben otto attori : Sig. D'Angelo Giuseppe +7), sia per la delicatezza dell'oggetto della causa, consistente, come sopra detto, in una richiesta di risarcimento danni derivanti dalla morte della Sig.ra Mirabello Concetta a causa delle gravi lesioni riportate dalla stessa a seguito di una caduta verificatasi in piazza San Francesco giorno 30/04/2004, richiesta che, se accolta, avrebbe comportato un pesantissimo esborso per il Comune considerato che il petitum è stato quantificato dalla parte attrice in euro 1.445.000,00, sia per la lunga durata del procedimento e per la necessità del legale di valutare scrupolosamente le consulenze (C.t.u e c.t.p.) effettuate in corso di causa.

CONSIDERATO, inoltre, che l'Ente riconosce al legale di aver bene espletato il mandato conferitogli tanto che la causa si è conclusa con la vittoria dell'Ente e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e della c.t.u..

RILEVATO, altresì, che, anche prescindendo dalla valutazione del caso *de quo*, in linea generale, la parcella del legale è svincolata dalla liquidazione compiuta dal giudice. Il difensore della parte vittoriosa può, infatti, richiedere un compenso diverso da quello liquidato giudizialmente come evincibile dall'art.2 del D.M. 8 aprile 2004, n.127 “ *Regolamento recante la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali*” il quale recita: “*gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali*”, nonché dall'art.61, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, il quale prevede espressamente la possibilità che venga richiesto al cliente un onorario maggiore rispetto a quello liquidato a carico della parte soccombente.

CHIARITO, dunque, in esito a quanto sopra esposto, che il difensore della parte vittoriosa può legittimamente richiedere un compenso diverso da quello liquidato giudizialmente.

DATO ATTO che, precisato quanto sopra, il problema che si pone, in assenza di una specifica pattuizione tra le parti sul compenso, è semmai quello della concreta determinazione del quantum da corrispondere a titolo di onorario.

ATTESO che in questa specifica ipotesi, che è poi quella che ricorre nel caso di specie, sopperiscono i criteri di legge. La legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) stabilisce infatti, all'articolo 13, che la pattuizione dei compensi è libera e indica una serie di tipologie di accordi utilizzabili dalle parti. Il comma 6 dell'indicato articolo prevede, poi, che, “*quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge si fa riferimento ai parametri indicati nel decreto emanato dal Ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, ogni due anni*”.(Attualmente il riferimento è al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ,esattamente quello considerato dal legale dell'Ente per il calcolo dei diritti e degli onorari spettantigli per l'attività svolta nella vertenza di cui trattasi. La nota pro -forma trasmessa all'Ente, infatti, calcola i diritti e gli onorari di causa prendendo a valore di riferimento la domanda attorea, pari, come detto, ad euro 1.445.000,00, sulla base dei parametri medi previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria nel citato D.M. con l'aumento, previsto dall'art.4 del predetto D.M. del 40% tenuto conto dell'importanza e della difficoltà della causa).

RILEVATO CHE, alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dell'opera prestata, del grado di complessità dell'incarico, del dispositivo della sentenza, favorevole *in toto* all'Ente, al fine di addivenire ad una positiva risoluzione della situazione debitoria e di evitare procedure esecutive con inevitabile aggravio di spese, sono intervenute tra le parti lunghe ed estenuanti trattative per addivenire ad un accordo transattivo ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile.

che, nello specifico, l'Amministrazione comunale, per le vie brevi, proponeva al professionista di utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione dei compensi da corrispondere in suo favore, l'importo risultante nella nota, acquisita agli atti dell'Ente in data 16 febbraio 2010 prot. 1027, con la quale il professionista chiedeva la stipulazione di apposita pattuizione tra le parti sul compenso relativo al giudizio de quo, fissandolo in euro 20.000,00, oltre accessori.

Che, l'Amministrazione precisava al legale che la richiesta di cui sopra, se pur all'epoca non accolta e sottoscritta dall'Ente, in assenza di altri elementi, poteva essere valutata come traccia importante ai fini della soluzione della vicenda, anche perché essendo risalente al periodo immediatamente successivo all'instaurazione del giudizio, poteva considerarsi come una parcella preventiva.

che il professionista comunicava la disponibilità ad accettare la definizione amichevole della posizione debitoria dell'Ente alle condizioni di cui sopra ed alle altre successivamente concordate.

PRESO ATTO, dunque, che tra il Comune di Curinga ed il professionista si è convenuto di procedere, giusta nota trasmessa dall'Ente sottoscritta per accettazione dall'Avvocato Raffaele Rizzuti, alla liquidazione del debito derivante dalla parcella in questione mediante il seguente accordo transattivo:

- Il Comune di Curinga, a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dell'Avv. Raffaele Rizzuti in relazione alle somme richieste per effetto dell'attività professionale espletata nella vertenza sopra richiamata, s'impegna a versare, in esito alla stipula dell'atto di transazione, l'importo complessivo di € 20.000,00, oltre accessori di legge a fronte di € 50.603,00 oltre accessori (con un risparmio per l'Ente di € 30.603,00); Tale importo verrà liquidato in numero due tranches di pagamento di cui la prima, in esito alla stipula dell'accordo, e, la seconda, alla data del 30 ottobre 2017;
- l'Avv. Raffaele Rizzuti accetta la riduzione del dovuto da 50.603,00 ad € 20.000,00, oltre accessori di legge, alla condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo. Inoltre lo stesso s'impegna a recuperare le spese come liquidate in sentenza, senza oneri aggiuntivi per l'Ente a titolo di compensi professionali e con il riconoscimento, esclusivamente, delle somme *omniacomprendiva* di euro 500,00 per le spese della procedura.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e nelle rispettive qualità, con il presente atto intendono stipulare così come in effetti stipulano la seguente convenzione alle presenti condizioni:

ART.1

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto transattivo e come tale viene riconosciuta dalle parti.

ART.2

Il Comune di Curinga e l'Avv. Raffaele Rizzuti si danno reciprocamente atto che quanto convenuto nella presente transazione è pienamente soddisfacente delle rispettive posizioni e pretese.

ART.3

L'Avv. Raffaele Rizzuti accetta la riduzione degli importi risultanti dalla nota spese acquisita al protocollo dell'Ente in data 10 luglio 2015 con il n. di prot 3549, dall'importo complessivo di € 50.603,00 ad € 20.000,00 oltre accessori dovuti per legge ed, altresì, s'impegna al recupero delle spese come liquidate in sentenza, senza oneri aggiuntivi per l'Ente a titolo di compensi professionali

e con il riconoscimento, esclusivamente, delle somma *omniacomprendiva* di euro 500,00 per le spese della procedura.

ART.4

Il Comune di Curinga a saldo, stralcio e transazione di tutti gli importi richiesti a titolo di spettanze professionali per la vertenza in premessa citata corrisponderà, pertanto, in favore dell'Avv. Raffaele Rizzuti, l'importo complessivo di € 20.000,00, oltre accessori di legge. Inoltre, l'Ente corrisponderà in favore del legale succitato l'importo *omniacomprendivo* di euro 500,00 per le spese di recupero delle somme da sentenza. Quest'ultimo importo verrà liquidato su richiesta dell'Avvocato in relazione alle esigenze di espletamento del mandato conferitogli.

ART.5

L'Avv. Raffaele Rizzuti dichiara di conoscere ed accettare che il Comune di Curinga provvederà a liquidare la somma transatta in numero due tranches di pagamento di cui la prima, in esito alla stipula del presente accordo, e, la seconda, alla data del 30 ottobre 2017.

ART.6

le parti concordemente considerano e dichiarano che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà la risoluzione *ipso iure* del presente atto, senza necessità di compiere ulteriori formalità.

ART.7

Per quanto non previsto nel presente atto vengono qui richiamate le norme del C.C. dettate in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Avv. Raffaele Rizzuti

Per il Comune di Curinga
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. ssa Rosetta Cefalà

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Curinga e l'Avv. Raffaele Rizzuti per il pagamento delle competenze professionali relative al Giudizio Civile n.4902/09 R.G.A.C. Tribunale di Lamezia Terme vertente tra i Sig.ri D'Angelo Giuseppe +7, in qualità di eredi della Sig.ra Mirabello Concetta, ed Comune di Curinga.*

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 14/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D. ssa Rosetta Cefalà

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 14/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F. to : Ing. Domenico Maria Pallaria


► Il Segretario Comunale

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 2259 .

Data 30/03/2017



► Il Responsabile

F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 30/03/2017



► Il Responsabile

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

E' copia conforme originale

CURINGA, 30/03/2017

**Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'**